REGOLAMENTO (CEE) N. 787/85 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 1985

che fissa, per la campagna 1985, i prezzi di riferimento delle pesche, comprese le pesche noci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1332/84 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72, ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, vengono fissati prezzi di riferimento validi per l'intera Comunità ;

considerando che, data l'importanza della produzione comunitaria di pesche, è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto, valido anche per le pesche noci ;

considerando tuttavia che, tanto sui mercati comunitari quanto all'importazione, i prezzi delle pesche noci seguono, a livelli differenti, un'evoluzione parallela ai prezzi delle pesche ; che, d'altra parte, le quotazione delle pesche noci non sono oggetto di rilevazioni regolari su tali mercati ; che pertanto non è necessario, ai fini dell'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72, prendere in considerazione i prezzi alla produzione di tali prodotti ;

considerando che la commercializzazione delle pesche raccolte durante una determinata campagna di produzione si estende dal mese di maggio al mese di ottobre ; che i quantitativi minimi raccolti durante il mese di maggio e la prima decade del mese di giugno nonché durante il mese d'ottobre non giustificano la fissazione di prezzi di riferimento per tali periodi ; che è opportuno fissare i prezzi di riferimento soltanto a decorrere dall'11 giugno e fino al 30 settembre ;

considerando che, conformemente all'articolo 67 dell'atto di adesione della Grecia, i corsi ellenici devono essere adattati per tener conto della differenza dei prezzi constatata, da un lato, nella Comunità a nove e, dall'altro, nella stessa Grecia ;

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi di riferimento sono fissati ad un livello pari a quello della campagna precedente, maggiorato, previa deduzione dell'importo forfettario delle spese di trasporto della campagna precedente sostenute dai prodotti comunitari dalle zone di produzione sino al centro di consumo della Comunità,

— dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli diminuita dell'aumento della produttività,

— dell'importo forfettario delle spese di trasporto valido per la campagna in questione,

senza che il livello così ottenuto possa superare la media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni Stato membro, maggiorata delle spese di trasporto per la campagna in questione ; che l'importo così ottenuto è maggiorato dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli, diminuita dell'aumento della produttività ; che, d'altra parte, il prezzo di riferimento non può essere inferiore al prezzo di riferimento della campagna precedente ;

considerando che, date le variazioni stagionali dei prezzi, è opportuno suddividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo di riferimento per ciascuno di essi ;

considerando che i prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi rilevati, nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che costituiscono una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o durante una parte di esso e che rispondono a determinati requisiti per quanto concerne il condizionamento ; che la media dei corsi per ogni mercato rappresentativo viene calcolata escludendo i corsi che possono considerarsi eccessivamente elevati od eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate su tale mercato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna 1985, i prezzi di riferimento delle pesche, comprese le pesche noci (sottovoce 08.07 B della tariffa doganale comune), espressi in ECU per 100 chilogrammi netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio :

— giugno (dall'11 al 20) :	78,52
(dal 21 al 30) :	71,65
— luglio :	71,22
— agosto :	54,69
— settembre :	53,98

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente